

La Normativa vigente su **BULLISMO e CYBERBULLISMO**

BULLISMO:

è l'atteggiamento offensivo e violento che il **bullo** (chi compie atti di bullismo) rivolge ad un determinato soggetto (la vittima). Le offese e le violenze possono essere sia **di natura verbale** (pettegolezzi, derisioni, scherni, minacce, insulti, calunnie) **che fisica** (spintoni, schiaffi, pugni, ecc.).



CYBERBULLISMO

è il **bullismo che avviene online**: sono ad esempio offese e insulti rivolti a persone conosciute o anche sconosciute virtualmente, via chat, tramite social network come Facebook o Instagram.



BULLISMO E CYBERBULLISMO: TRATTI DISTINTIVI

- **Anonimato del molestatore:** in realtà, questo anonimato è illusorio, ogni comunicazione elettronica lascia pur sempre delle tracce. Per la vittima, però, è difficile risalire da sola al proprio molestatore; inoltre, a fronte dell'anonimato del cyberbullo, spiacevoli cose sul conto della vittima (spesse volte descritti in modo manifesto, altre in modo solo apparentemente non riconducibile alla sua identità) possono essere inoltrate a un ampio numero di persone.
- **Difficile reperibilità:** se il cyberbullismo avviene via SMS, messaggistica istantanea o mail, o in un forum online privato, ad esempio, è più difficile reperirlo e rimediare.
- **Indebolimento delle remore etiche:** le due caratteristiche precedenti, abbinate con la possibilità di essere "un'altra persona" online, possono indebolire le remore etiche: spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita reale.
- **Assenza di limiti spazio/temporali:** mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo (WhatsApp, Facebook, Twitter, blog, ecc.)

La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR,USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. In particolare:

a. Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia e delle Associazioni e dei Centri di Aggregazione Giovanile presenti sul territorio. Il ruolo di tale docente è dunque centrale.

b. Ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema.

c. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

d. In un'ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti e il Patto Educativo di Corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) documenti scolastici dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.

e. Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli Uffici Scolastici Regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio per sostenere il Disagio Sociale, occasioni di contrasto del Cyberbullismo e di Educazione alla Legalità.

A tutela della vittima:

f. Prevede che **il minorenne che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico** (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;

g. Applica la disciplina sull'ammonimento del questore, mutuata da quella dello stalking, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Si fa presente che con la Legge di Bilancio 2022, ai fini della prevenzione e del contrasto al fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado l'art. 1 comma 671 (L. n. 234/2021) **prevede l'istituzione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**. Tale Fondo è istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione per il 2022 **di 2 milioni di euro (comma 672)**.

Con Decreto ministeriale n.18 del 13 gennaio 2021 invece sono state emanate le Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Cosa c'è di nuovo rispetto alla versione precedente delle Linee di Orientamento (2017):

- strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- progetto Safer Internet centre-Generazioni Connesse;
- formazione e-learning docenti referenti Piattaforma ELISA (e-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo);
- indicazioni di procedure operative da realizzare tramite azioni efficaci, suddivise a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”;
- modelli di prevenzione a molteplici livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di attuazione;
- invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati da figure specialistiche di riferimento, laddove si è impossibilitati per ragioni oggettive, si invita a costituire reti di scopo;
- protocollo d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
- raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale scolastico;
- evidenza sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e cyberbullismo;

- appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio a Forze di Polizia/Autorità giudiziaria.



GLI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO **VIOLANO I PRINCIPI COSTITUZIONALI**

Violazione delle norme contenute nella Costituzione Italiana

- Art. 2 Cost.: sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo come la **dignità della persona**;
- Art. 3 Cost.: **principio di uguaglianza** formale (1° comma) e sostanziale (2° comma);
- Art. 15 Cost.: **libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione**;
- Art. 28 Cost.: **responsabilità degli Insegnanti e dello Stato**;
- Art. 30 Cost.: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (**culpa in educando e in vigilando**)

GLI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO POSSONO AVERE **CONSEGUENZE SIA DI NATURA PENALE CHE CIVILE**

Violazione delle norme contenute nel Codice penale

Dalla lettura analitica della predetta definizione di cyberbullismo, considerando i molteplici comportamenti posti in essere da determinati soggetti nei confronti delle vittime, si evince come ogni espressione utilizzata può riferirsi a svariati reati disciplinati dal Codice penale, in particolare:

- Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.);
- Percosse (art. 581 c.p.);
- Lesione personale (art. 582 del c.p.);
- Ingiuria (art. 594 del c.p.);
- Diffamazione (art. 595 del c.p.);
- Violenza privata (art. 610 c.p.);
- Minaccia (art. 612 c.p.);
- Atti persecutori – Stalking (art. 612 bis c.p.);
- Estorsione (art. 629 c.p.);
- Danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.);
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

Violazione delle norme contenute nel Codice civile

Gli atti di bullismo danno diritto al risarcimento del **danno ingiusto ex art. 2043 del codice civile**: *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*

Tipologie di danno risarcibili:

- **Danno biologico**: è il danno alla salute ed all'integrità psicofisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, tutelato dall'art. 32 Cost.;
- **Danno morale**: consiste nel dolore, nella sofferenza interiore, nel turbamento, nel c.d. patema d'animo che il danneggiato patisce come conseguenza del comportamento illecito altrui;
- **Danno esistenziale** (definito anche **danno dinamico-relazionale**): è il danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita in generale e nel relazionarsi con gli altri, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane; tale danno è riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost..

Tipologie di responsabilità civile

-Culpa del bullo minore

L'art. 2046 codice civile rubricato **“Imputabilità del fatto dannoso”** stabilisce che: *“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa”*. Da ciò ne consegue che il soggetto, anche minorenne che compie atti di bullismo e cyberbullismo consapevolmente **è responsabile per i fatti compiuti, anche se da un punto di vista patrimoniale ne rispondono i genitori.**

-Culpa in vigilando ed in educando dei genitori

Ai sensi dell'art. 2048 codice civile rubricato **“Responsabilità dei Genitori, dei Tutori, dei Precettori e dei Maestri d'Arte”** si sostiene che: *“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi... Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”*

Pertanto, la responsabilità civile dei genitori per atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne capace di intendere e di volere si riscontra ogni volta che non si eserciti l'obbligo educativo e di vigilanza in modo consono all'età del minore volta a prevenire o impedire comportamenti sbagliati.

-Culpa in vigilando ed in educando degli Insegnanti e dei Dirigenti Scolastici

L'art. 2048, 2° comma codice civile prevede che: *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

Nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando che può essere superata solo previa dimostrazione di aver adottato in via preventiva misure disciplinari e organizzative atte a scongiurare situazione antigiuridiche o di pericolo.

-Culpa in organizzando della Scuola

L'Istituto scolastico deve assicurare la vigilanza all'interno dell'edificio, sia nelle classi, sia negli altri spazi quali corridoi, palestre, spogliatoi, bagni, cortili. Si può riscontrare la culpa in organizzando della Scuola nel caso in cui non siano attuate misure di prevenzione del cyberbullismo e/o adeguamento alle linee guida ministeriali.

Sintesi normativa a cura di
Avv. Monia Albino

